STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LIUC ALUMNI"

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione "LIUC Alumni" tra ex studenti della LIUC - Università Carlo Cattaneo. L'Associazione è riconosciuta dall'Università con deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il riconoscimento può essere revocato dall'Università con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione ed ha efficacia dalla data del relativo decreto presidenziale.

Art. 2 — SEDE

L'Associazione ha sede in Castellanza (Va), Corso Matteotti n° 22.

II Consiglio Direttivo delibera in ordine all'istituzione delle sedi locali sia in Italia sia all'estero.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, ha per scopo:

- a) consolidate le relazioni tra i Soci, l'Associazione "LIUC Alumni" e l'Università;
- b) partecipare alle attività dell'Università con modalità da stabilirsi volta per volta e concordate con l'Università LIUC;
- c) mantenere il contatto con gli alumni implementando idonei strumenti di comunicazione compreso il mantenimento del sito internet;
- d) conferire visibilità e prestigio nazionale ed internazionale all'Università LIUC;
- e) organizzare e promuovere attività culturali per la formazione umana e professionale degli alumni e partecipare ad iniziative e/o manifestazioni culturali di particolare interesse;
- f) instaurare rafforzare ed estendere rapporti con altre associazioni, anche di altre Università italiane o estere;
- g) informare i Soci circa le attività dell'Associazione e le iniziative programmate con la LIUC;
- h) facilitate to scambio di esperienze ed il networking fra gli alumni;
- i) favorite le donazioni in favore dell'Università o dell'Associazione medesima da parte dei singoli Soci e di soggetti terzi;
- j) istituire borse di studio per studenti meritevoli.

L'Associazione non ha fini di lucro.

ART. 4 — DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo il verificarsi di una delle clausole di scioglimento previste dal presente statuto e dalla legge in quel tempo in vigore.

ART. 5 — QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico dei Soci Effettivi è fissata dal Consiglio Direttivo, il quale potrà fissarla anche pari a "zero".

La quota non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio Effettivo.

Il versamento della quota è una scelta libera, ma i Soci non in regola con il pagamento della quota sociale in corso possono partecipare come uditori alle riunioni dell'Assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 6 - SOCI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che abbiano conseguito un diploma universitario, una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un dottorato di ricerca, un master presso l'Università LIUC. Possono aderire all'Associazione anche coloro i quali abbiano frequentato corsi Executive o Business School.

Possono altresì aderire all'Associazione persone fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito in misura rilevante al rafforzamento dell'Associazione, anche in termini patrimoniali.

Gli appartenenti all'Associazione si distinguono in:

- a) **Aggregati**: ovvero coloro che hanno conseguito un titolo di studio che conferisce il diritto di adesione all'Associazione; questa categoria potrà partecipare alla vita associativa senza alcun versamento di quota fino alla conclusione dell'anno solare in cui hanno conseguito il titolo;
- b) **Soci Effettivi**: gli Aggregati che hanno presentato domanda di ammissione e sono in regola con i versamenti della quota associativa;
- c) Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche, anche esterne all'Università, ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo in ragione del supporto e del contribuito, anche patrimoniale, reso all'Associazione. I Soci Onorari saranno nominati dall'Assemb1ea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa. La qualifica di Socio Onorario è valida per tutta la vita del socio, inclusi i soci fondatori.

Si esclude espressamente l'ingresso nell'associazione a termine..

Le domande di ammissione saranno gestite dal Segretario. In caso di mancata risposta entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione da parte dell'Aggregato, la stessa si intenderà accolta. In caso di diniego della domanda di iscrizione, le motivazioni dovranno essere comunicate all'interessato ed al Consiglio Direttivo. L'interessato potrà presentare ricorso entro 15 giorni al Collegio dei Probiviri che decideranno sulla stessa con apposita motivazione.

ART. 7 — ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Giunta Esecutiva
- d) Il Presidente
- e) I Vicepresidenti
- f) Il Tesoriere
- g) Il Segretario
- h) Il Consiglio Consultivo (se costituito)
- i) Il Collegio dei Revisori
- j) Il Collegio dei Probiviri

Ai titolari di cariche non spetta alcun compenso.

ART. 8 — L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Effettivi e Onorari. Ad ogni Socio è consentito rappresentare per delega scritta non più di altri due Soci.

Il voto è espresso in forma palese, ad eccezione di quello relativo alla nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro componente del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea.

ART. 9 — L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione, inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dai soci effettivi e onorari, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche dal Collegio dei Revisori, o da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo, oppure da tanti soci che rappresentino almeno il 30% dei Soci Effettivi ed Onorari. In tal caso la richiesta, indirizzata al Presidente, deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione,
- ordine del giorno,

Nell'anno di scadenza di mandato il Consiglio Direttivo dovrà rendere noto con i tempi e gli strumenti più

consoni il rinnovo delle cariche sociali. Coloro che intendono candidarsi devono presentare la loro candidatura, completa di curriculum, entro l'ottavo giorno precedente la data della riunione inviandola mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio pubblicherà le candidature almeno 3 giorni prima della data della riunione.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota di associazione; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. La riunione in seconda convocazione può essere convocata anche nella stessa giornata della riunione fissata in prima convocazione.

L'Assemblea delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti su:

- nomina degli organi sociali,
- approvazione del bilancio e della relativa relazione da parte Collegio dei Revisori, approvazione della relazione sull'attività svolta e dell'attività da svolgere,
- approvazione, modifica, revoca di regolamenti interni;

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti (anche per delega) su:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 11 membri di cui:

- 2 Consiglieri indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università LIUC;
- 9 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

Si possono candidare come consiglieri i Soci Effettivi.

La verifica della regolarità delle candidature sarà effettuata dal Collegio dei probiviri. Nel caso in cui il Collegio dei probiviri non sia costituito o per qualunque motivo non sia in grado di svolgere tale compito la verifica della regolarità delle candidature sarà svolta dal Collegio dei revisori.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, nomina tra i propri membri il Presidente, due Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario.

Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:

- a) elaborare il programma operativo dell'Associazione sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e curarne la realizzazione;
- b) nominare eventuali Commissioni presiedute da un membro all'uopo designato, per attivare determinate iniziative;
- c) delegare specifiche attività ai suoi componenti;
- d) predisporre il progetto del bilancio e le relative relazioni;
- e) proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa per i Soci e definire le scelte relative al reperimento dei fondi per l'attuazione del piano operativo;
- f) indire la convocazione dell'Assemblea e stabilirne l'ordine del giorno;
- g) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente e/o dalla Giunta per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di curare la conformità del programma operativo dell'Associazione agli interessi dell'Università e garantire che anche le singole iniziative siano in linea con scelte organizzative e/o didattiche dell'Università.

ART. 11 — CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, o da uno dei Vice Presidenti. La convocazione potrà avvenire anche su richiesta di almeno sei consiglieri che dovranno formalizzare la loro richiesta al Presidente indicando gli argomenti che dovranno essere posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è convocato con avviso inviato anche a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione. In caso di necessità e urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato nelle 24 ore precedenti la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età.

I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni anche da un altro luogo tramite ogni mezzo idoneo al corretto svolgimento delle stesse. In tal caso i materiali relativi agli argomenti all'ordine del giorno potranno essere loro resi noti con qualunque mezzo utile.

I membri assenti per tre riunioni, senza giustificato motivo, decadono a tutti gli effetti dalla carica. I Consiglieri dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo, verranno cooptati dal Consiglio Direttivo con delibera assunta a maggioranza semplice dei presenti. I Consiglieri cooptati, la cui nomina dovrà essere sottoposta per convalida alla prima assemblea utile, resteranno in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Ove venga meno più di metà dei componenti del Consiglio Direttivo quest'ultimo dovrà considerarsi decaduto e occorrerà convocare l'Assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 12 - LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri de la Consiglio Direttivo di cui almeno uno di nomina universitaria: il Presidente del Consiglio Direttivo, dai due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo, dal Tesoriere e dal Segretario.

Alla Giunta Esecutiva spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e lo svolgimento della normale amministrazione dell'Associazione. La Giunta cura anche la raccolta e l'inoltro per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo delle proposte dei gruppi di lavoro e dei comitati qualora costituitisi. Può promuovere ed indicare le modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio Direttivo per le determinazioni di competenza.

Particolari iniziative individuate dal Consiglio Direttivo possono inoltre essere espressamente demandate, onde consentirne l'attuazione, alla Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo in carica. Il Consiglio Direttivo potrà nominare come Presidente anche quel Consigliere che ha già ricoperto in precedenza l'incarico di Presidente dell'Associazione, ma questa facoltà e limitata ad un massimo di due mandati, anche consecutivi

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

Il Presidente presenterà a1 Consiglio Direttivo ed all'Assemblea un rapporto annuale sull'andamento e sui programmi dell'Associazione.

ART. 14 - I VICE PRESIDENTI

La designazione dei due Vice-Presidenti è di competenza del Consiglio Direttivo.

Ad essi compete di coadiuvare il Presidente nel promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, curando che sia data esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

ART. 15 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;

b) mantenere ordinata la contabilità;

c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del

Consiglio.

ART. 16 — IL SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Spetta tra l'altro al Segretario, seguendo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo:

a) redigere il verbale dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva;

b) mantenere aggiornati i libri della società;

c) collaborare con il Consiglio Direttivo nelle attività di mantenimento dei rapporti con i Soci.

ART. 17 — CONSIGLIO CONSULTIVO

Il Consiglio Consultivo ha la funzione di dare maggiore prestigio all'Associazione e di favorire il raggiungimento degli obiettivi. Possono fare parte del Consiglio Consultivo anche persone al di fuori del contesto universitario che condividono le finalità dell'Associazione. Il Consiglio Consultivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri nominati dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche il numero, previo confronto con l'Università.

Il Presidente uscente del Consiglio Direttivo è membro di diritto.

Il Ruolo del Consiglio Consultivo sarà quello di:

a) fornire parere, consiglio e valutazione in merito ai piani operativi dell'Associazione;

b) contribuire a dettare le linee evolutive dell'Associazione;

c) indirizzo strategico per lo sviluppo dell'Associazione;

ART. 18 — IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente, nell'ambito dei membri effettivi.

Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sulla regolarità e trasparenza contabile della gestione.

Il Collegio dei Revisori invia all'Assemblea dei Soci un parere sul bilancio presentato dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

7

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da 3 oppure 5 membri, di cui:

due alumni scelti tra quattro nominativi proposti dal Consiglio Direttivo;

da uno a tre designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio dei probiviri elegge il proprio Presidente

tra i suoi membri.

Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto delle norme statutarie e svolge le funzioni allo stesso demandate dalle norme degli articoli precedenti. Esso ha un ruolo di garante e tutela l'autonomia dell'Associazione; inoltre spetta ai Probiviri risolvere problemi o quesiti posti in merito all'interpretazione autentica e/o la concreta applicazione delle norme del presente Statuto ed interviene nel caso di eventuali controversie tra soci e/o tra

soci e l'Associazione ovvero tra i suoi organi.

Le decisioni del Consiglio dei Probiviri sono inappellabili.

I membri del Consiglio dei Probiviri decadono automaticamente dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

a) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;

b) condanna penale non colposa;

c) assenza a più di due riunioni all'anno

d) assunzione di altro incarico negli altri organi i di gestione dell'Associazione.

I Probiviri dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo, verranno cooptati dal Consiglio dei Probiviri con delibera assunta a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 20 — BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, ovvero entro la fine del mese di luglio dell'anno successivo, quando lo richiedano particolari esigenze relative all'organizzazione dell'associazione.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 — PATRIMONIO DEI.T 'ASSOCIAZIONE - INTEGRAZIONE OPERATIVA CON

L'UNIVERSITA'

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi dei Soci, da eventuali contributi da parte di Società, fondazioni, enti pubblici e privati, istituzioni, persone fisiche, nonché altre eventuali entrate o da tutti i beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione da lasciti, donazioni. L'Associazione riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività, ove ne ricorra il consenso. L'Associazione si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare la suddetta integrazione e per regolamentarla.

Con riferimento alla denominazione associativa, si dà atto che l'utilizzo delle parole "Libera Università Carlo Cattaneo" o dell'acronimo "LIUC", nonché i relativi marchi — anche derivati, sono di proprietà dell'Università e potranno essere utilizzati alle condizioni ed ai termini che verranno definiti con l'Università.

ART. 22 — SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio rimasto, dedotto il passivo, verrà devoluto, ove esistente, ad altra associazione senza fini di lucro che abbia tra le sue finalità il sostegno all'attività della LIUC scelta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede a nominare uno o più liquidatori ed a fornire loro i necessari indirizzi operativi.

ART. 23 — REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile,

ART. 24 — NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.